

AUTOTUTELE, CONFINI PERMEABILI

di **Eugenio Della Valle**—*Continua da pagina 36*

Rileva a tal fine la valutazione effettuata dal legislatore delegato circa l'essere o meno l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione "manifesta" ossia determinata da alcuni particolari errori (elencati nell'articolo 10-quater dello Statuto e in massima parte tratti dall'articolo 2 dell'abrogato Dm 37/1997), valutazione che, evidentemente, reca in sé un certo margine di apprezzamento soggettivo e, dunque, controvertibile della rilevanza dell'errore. Del resto, benché il riferimento all'errore manifesto, ai fini del potenziamento dell'esercizio del potere di autotutela, sia in effetti contenuto nell'articolo 4, lettera h), della legge delega, ivi non marca affatto il confine tra due diverse forme di autotutela, le quali costituiscono una iniziativa del legislatore delegato (senz'altro lodevole negli intenti, ma non priva di insidie nella concreta ricostruzione della distinzione).

La centralità del confine tra le due fattispecie di autotutela la si apprezza sol che si consideri come nella obbligatoria rilevi l'errore sul presupposto, che non di rado può derivare da

dubbi sulla qualificazione del fatto o sull'interpretazione di norme (e dunque, se si vuole, per nulla "manifesto"), e non invece il contrasto con il giudicato, l'errore sulla sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, e la doppia imposizione; questi ultimi due casi rinvenibili nell'elenco contenuto nel citato articolo 2 dell'abrogato Dm 37/1997, ma non in quello di cui all'articolo 10-quater dello Statuto, onde il loro inevitabile trascinarsi, manifesti o meno, nell'orbita applicativa della facoltativa (l'errore di persona, che giustifica l'obbligatoria se manifesto, può assorbire la doppia imposizione solo in parte: si pensi, ad esempio, al caso dei coobbligati solidali).

E allora, di fronte alla permeabilità del confine in questione (si potrebbe dire "pendolare"), occorre ulteriormente riflettere, in ciò l'intervento critico da cui si son prese le mosse è da condividere, se non sul senso della disciplina dicotomica, almeno sulla tenuta della diversa giustiziabilità accordata alle due forme di autotutela dall'articolo 19 del Dlgs 546/92.